

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5196 del 28/09/2017
Oggetto	Concessione di derivazione ad uso igienico COMUNE: Monte San Pietro CORSO D'ACQUA: rio Monte Polo TITOLARE: ditta SIBELCO ITALIA spa CODICE PRATICA N. BOPPA1092
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5378 del 28/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno ventotto SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: Concessione di derivazione ad uso igienico

COMUNE: Sasso Marconi - Monte San Pietro, loc. Colombara

CORSO D'ACQUA: rio Monte Polo

TITOLARE: ditta SIBELCO ITALIA spa

CODICE PRATICA N. BOPPA1092

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE

con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 88/2016 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna allo scrivente Valerio Marroni;

- la Delibera dello scrivente Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 718/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i

corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non

inferiore a € 51,65= e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Viste:

- l'istanza assunta al Prot.n. 16742 del 13/12/1996 (pratica n. BOPPA1092) presentata dalla Ditta Siro spa, C.F. 00165200049, con sede legale a Robilante (CN), nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con cui viene richiesta la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal rio Monte Polo, in comune di Sasso Marconi e Monte San Pietro (BO), loc. Colombara, ad uso **pulizia dei piazzali della cava e degli automezzi in uscita**, con una portata massima di 12 l/s, portata media di 1 l/s, mediante un tubo di diametro 400 mm posto sul fondo dell'alveo del rio;

- l'atto di fusione della ditta Siro spa nella ditta SIBELCO ITALIA spa, C.F. 00165200049, che pertanto subentra nella titolarità dell'istanza di derivazione;

- le integrazioni presentate il 25/05/2016 con prot. PGB0/2016/9436 e il 09/03/2017 con prot. PGB0/2017/5140 per il riavvio dell'istruttoria di concessione, che modificano i quantitativi di risorsa prelevata;

Considerato che:

- l'istanza presentata, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del R.R. 41/2001;

- l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di derivazione è assimilabile all'uso **"igienico ed assimilati"** ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. f della L.R. n.3/1999;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 114 del 12/03/1997 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

Considerato che la derivazione:

- non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette

- non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

Preso atto:

- del parere dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico del fiume Po acquisito agli atti in data 04/04/2017 con il n. PGB0/2017/7412 ai sensi dell'art.9 del R.R. n.41/2001 e che ha carattere vincolante a ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. 152/2006, che è espresso in senso favorevole con le seguenti prescrizioni;

- sia prevista la riduzione del diametro dell'imbocco della condotta di derivazione a 20 cm rispetto agli attuali 40 cm, al fine di favorire un maggior afflusso idrico nel rio anche durante i momenti di "morbida";

- sia prevista la realizzazione di una platea in cemento nell'alveo del rio Monte Polo, posta a quota - 15 cm rispetto al fondo della condotta di derivazione;

- sia sempre garantita la pulizia della platea in cemento da detriti e residui vegetali al fine di salvaguardare i deflussi di "magra" del rio;

- sia sempre garantita la pulizia dello sfioratore dell'invaso in cui sono accumulate le acque derivate;

- della mancata trasmissione da parte della Città metropolitana di Bologna del parere di competenza richiesto, ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, in data 23/06/2016 con il prot. PGB0/2016/11593, che pertanto si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2 della Legge 124/2015;

- del nulla-osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Reno e Po di Volano con prot. PGB0/2017/12245 del 31/05/2017 espresso in senso favorevole con prescrizioni;

Viste le integrazioni presentate dalla Ditta il 14/09/2017 con prot. PGB0/2017/21291 che propongono la soluzione progettuale di sostituire il tubo di derivazione attuale di diametro 40 cm con uno di diametro 20 cm, il cui imbocco sarà a +35 cm dal fondo del tubo metallico già presente in cui scorre il rio Monte Polo, al fine di superare la prescrizione dell'AdB di realizzazione della platea cementizia per fissare la quota di fondo e garantire il rispetto del DMV;

Considerato che:

- il prelievo avviene in un corpo idrico non classificato ai sensi della DGR n.2067/2015 (allegati A-C);

- la risorsa prelevata presenta un elevato trasporto solido che rende problematica l'installazione e l'utilizzo di un contatore per la misurazione dei quantitativi prelevati;
- è presente un sistema di accumulo, distribuzione e riutilizzo dell'acqua tramite invaso che consente il massimo risparmio di risorsa;
- la soluzione progettuale alternativa proposta dalla ditta è ritenuta compatibile con la pianificazione e tutela della risorsa idrica e con le prescrizioni dell'Autorità di Bacino. In particolare, l'aumento del dislivello del tubo di derivazione a +35 cm (rispetto ai 15 cm richiesti dall'Autorità di Bacino) tiene conto della bassa pendenza del rio nel tratto interessato dalla derivazione e del notevole trasporto solido in esso presente;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di concessione;

Considerato che per l'utilizzo della risorsa idrica senza titolo per gli anni dal 2001 al 2016, è dovuto un indennizzo pari al canone di concessione;

Ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della concessione richiesta alle condizioni indicate nell'allegato disciplinare di cui si richiamano le seguenti prescrizioni, obblighi e condizioni particolari:

- dovrà essere prevista la riduzione del diametro dell'imbocco della condotta di derivazione a 20 cm rispetto agli attuali 40 cm, al fine di favorire un maggior afflusso idrico nel rio anche durante i momenti di "morbida";
- la quota d'imbocco della condotta di derivazione dovrà essere posta ad almeno +35 cm dalla quota di fondo del tubo di diametro 100 cm in cui si innesta; tale dislivello è stabilito al fine di garantire il deflusso nel rio del DMV, considerando la bassa pendenza di quel tratto di corso d'acqua e il trasporto solido caratteristico del rio Monte Polo;
- dovrà essere sempre garantita la **pulizia da detriti e residui vegetali nel tratto intubato del rio Monte Polo**, al fine di salvaguardarne i deflussi di "magra";
- dovrà essere garantita la pulizia dello sfioratore dell'invaso in cui sono accumulate le acque derivate;

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla Ditta SIBELCO ITALIA spa, C.F. 00165200049, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, **la concessione a derivare acqua pubblica** superficiale dal rio Monte Polo, in comune di Sasso Marconi, loc. Colombara (Monte San Pietro), mediante opera di presa fissa in sinistra idraulica costituita da un tubo di diametro 20 cm, sui terreni identificati catastalmente al foglio 41, fronte map. 209 e 248 del comune di Sasso Marconi, **per uso "igienico ed assimilati"**, alle seguenti condizioni:

a) **il prelievo è stabilito con portata massima di 25,6 l/s**, portata media di 0,062 l/s e volume annuo di 1.955 mc;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, **al 31/12/2026**;

L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario, qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso "igienico ed assimilati", calcolato applicando la normativa vigente, **è fissato in € 268,22= per l'anno 2017** ed è stato versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

4) di dare atto che il Concessionario **ha corrisposto**, anticipatamente al ritiro del presente atto, **l'indennizzo** per l'utilizzo della risorsa idrica senza titolo per gli anni **dal 2001 al 2016**, ai sensi dell'art. 17, del R.D. 1775/1933 e s.m.i., per un **importo complessivo di € 3.892,05=**;

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2017, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2017, **entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione**, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i **versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509** intestato a "Regione Emilia-Romagna,

somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla Struttura concedente la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e s.m.i., è **fissata in € 268,22=**, corrispondente ad una annualità del canone stabilito ed **è stata versata anticipatamente** al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

8) di dare atto che l'importo **dell'imposta di registro** dovuta è inferiore a € 200,00= secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/98;

9) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

10) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

11) di dare pubblicità e trasparenza alla presente concessione secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli art.143 e 144 del R.D. n.1775/1933.

Valerio Marroni

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale rilasciata alla Ditta SIBELCO ITALIA spa, C.F. 00165200049, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

Il prelievo di risorsa idrica dal **rio Monte Polo** per la pulizia dei piazzali dello stabilimento e delle ruote dei camion, è stabilito per una **portata massima di 25,6 l/sec**, portata media di 0,062 l/s, per un **prelievo annuo di 1.955 mc.**

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità:

A) il prelievo avviene nel punto di coordinate geografiche UTM RER X= 672.886, Y= 919.575, in area demaniale, individuato nel Foglio 41, fronte map. 209 e 248 del comune di Sasso Marconi, loc. Colombara (Monte San Pietro), in corrispondenza della sponda sinistra del rio Monte Polo, così come indicato nella planimetria catastale agli atti, che risulta essere un corpo idrico non classificato ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C);

B) l'opera di presa è costituita da un tubo interrato in cls, attualmente di diametro 40 cm, che **dovrà essere ridotto a 20 cm**, posto sulla sponda sinistra del rio. L'imbocco di tale condotta dovrà essere posto ad una quota di +35 cm dal fondo del tubo di diametro 100 cm in cui è innestato; tale dislivello è stabilito al fine di garantire il deflusso nel rio del DMV, considerando la bassa pendenza di quel tratto di corso d'acqua e il trasporto solido caratteristico del rio Monte Polo.

C) la risorsa derivata è accumulata, tramite una serie di condotte, caditoie e pozzetti interrati, in un limitrofo invaso avente capacità massima di 13.000 mc. Da tale bacino l'acqua viene prelevata mediante pompe ed utilizzata per il dilavamento dei piazzali insabbiati della cava (tramite automezzo con cisterna) e per la bagnatura degli automezzi in uscita dallo stabilimento.

D) l'acqua, una volta utilizzata, confluisce nuovamente nella rete di raccolta tramite le caditoie e ritorna nel bacino per essere riutilizzata.

E) il prelievo è assimilabile all'uso "igienico ed assimilati", di cui all'art. 152, comma 1, lett. f, della L.R. 3/1999;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che:

- a) il diametro della condotta di derivazione sia ridotto dagli attuali 40 cm a 20 cm;**
- b) la quota d'imbocco della condotta di derivazione dovrà essere posta ad almeno +35 cm dalla quota di fondo del tubo di diametro 100 cm in cui si innesta, al fine di favorire il mantenimento di un maggior flusso idrico nel corso d'acqua anche durante i momenti idrologici di "morbida";**
- c) sia sempre garantita la pulizia da detriti e residui vegetali del tratto intubato del rio, al fine di salvaguardare i deflussi di "magra" del rio;**
- d) sia sempre garantita la manutenzione dello sfioratore dell'invaso in cui sono accumulate le acque derivate.**

La riduzione del tubo di alimentazione dovrà essere realizzata entro il 30/11/2017. Al termine dei lavori dovrà essere inviata alla scrivente Struttura adeguata ed esauriente documentazione fotografica che attesti la corretta esecuzione delle opere.

Eventuali variazione dell'opera di presa dovranno preventivamente essere richieste ed autorizzate anche dal Servizio Area Reno e Po di Volano.

Nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e

sbarramenti, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli artt.93 e segg. del RD n. 523 del 25/07/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni del Servizio, gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde e alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero, ecc.), dovuti alle opere e modalità di prelievo assentite, **sono a carico esclusivo del Concessionario** che dovrà intervenire su semplice richiesta del Servizio scrivente.

Dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza i sistemi già presenti di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.).

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che

verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del D.Lgs. 152/06;

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2026.**

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, cioè **entro il 31/12/2026**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di

ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per la rimozione dell'opera di presa ed il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, la Struttura concedente può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà della Struttura concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Firmato per accettazione dal sig. Dario Giordano, in qualità di legale rappresentante pro-tempore della ditta SIBELCO ITALIA spa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.